

Statuto CIS srl

Approvato dall'Assemblea Soci in data 15 ottobre 2019

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERISTICHE ED OGGETTO - DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. La Società a Responsabilità Limitata denominata "CIS S.R.L." è retta dalle disposizioni contenute nel presente statuto e da quelle sulle società in house providing.

2. La Società deriva dalla trasformazione, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 17, commi 51- 57, della legge 15 maggio 1997, n.127, trasfusi nell'art. 115 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Azienda Speciale Consortile "C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi -" con sede a Maiolati Spontini, avente Codice Fiscale e N. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 00862980422.

3. La Società è a totalitaria partecipazione di enti pubblici locali e loro forme aggregative e si conforma ai modelli di gestione in house providing destinata a svolgere per gli enti soci:

3.1 prestazioni di servizi e attività di interesse generali, svolti nell'interesse del perseguimento delle finalità degli enti soci e rivolti direttamente e/o indirettamente a favore dei cittadini e/o degli stessi enti soci presenti sul territorio cittadino;

3.2 la detenzione di partecipazioni in Società operative per la gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale a rilievo economico.

4. La società, quale forma associata degli enti locali, detiene la proprietà delle Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato, del Gas, gli impianti e dotazioni patrimoniali per la gestione dei rifiuti, per la parte che essa ha realizzato.

Art. 2 SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Maiolati Spontini (AN).

2. L'Assemblea, previa decisione dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.) di cui all'art. 30 del presente Statuto, può deliberare di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali.

3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante al libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3 CARATTERISTICHE ED OGGETTO SOCIALE

1. La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto le attività sotto descritte.

A. La gestione di servizi pubblici e servizi di interesse generale con o senza rilevanza economica

Le seguenti attività verranno espletate dalla società sulla base di disciplinari di servizio definiti da parte degli enti soci in regime di affidamento diretto:

A.1 la gestione di servizi di interesse generale a rilevanza economica a fruizione

generalizzata dei cittadini

La gestione del servizio di igiene ambientale che prevede spazzamento e raccolta dei rifiuti, trasporto, stoccaggio vagliatura, avvio allo smaltimento o recupero fino all'avvio del nuovo gestore unico dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica del Ciclo dei Rifiuti Solidi interni Urbani ed Assimilati, previsto a livello della Provincia di Ancona, nell'ambito della Legge Regionale Marche, in relazione al D.Lgs. n. 22/1997 "Ronchi" e al cd. Decreto Ambientale (D.Lgs. n.152 del 03/04/2006).

La gestione del ciclo dei rifiuti potrà avvenire sia direttamente che - prevalentemente - tramite la Società So.Ge.Nu.S. SpA – a totale partecipazione pubblica, con sede a Maiolati Spontini, partecipata dalla stessa C.I.S.

La gestione di Impianti Sportivi;

La gestione dei Servizi Cimiteriali: per le prestazioni obbligatorie (L. n. 285/1994 e s.m.i.) di servizi a richiesta ed onere dei Dolenti (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e simili);

La gestione dell'esercizio di Lampade votive nei Cimiteri;

La gestione del servizio di trasporto scolastico, trasporto disabili ed altre attività di trasporto di passeggeri;

L'organizzazione e gestione di mense scolastiche;

La gestione servizi connessi all'attività di promozione territoriale;

A.2 la gestione dei servizi di interesse generale a tutela del territorio

La gestione amministrativa delle reti impianti e dotazioni patrimoniali in proprietà ma affidati in gestione a soggetti terzi;

La gestione del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.) con attività Cartografica e dei Piani Regolatori e possibili attività correlate;

La progettazione, realizzazione e gestione di Impianti di Illuminazione Pubblica ed Impianti Semaforici, comprese eventuali altre attività connesse quali la gestione di apparati smart-city - videosorveglianza - reti wi-fi e similari;

La Realizzazione ed amministrazione reti ed impianti di telecomunicazioni (banda larga);

Le Attività di Valorizzazione Ambientale/Territoriale;

La costruzione e Gestione di Percorsi ciclopedonali e naturalistici;

La gestione del patrimonio demaniale dei Cimiteri (Esercizio e Manutenzione);

L'implementazione di servizi innovativi basati su tecnologia digitale;

La Gestione Segnaletica stradale orizzontale e verticale;

La Manutenzione Strade municipali;

La gestione del servizio calore per edifici pubblici;

La produzione di energia da fonti rinnovabili

Interventi nel settore dell'energia rinnovabile e di efficientamento energetico in generale ed attività riconducibili agli operatori ESCO nei confronti dei soci.

L'attività di Energy Management finalizzata all'analisi, al monitoraggio e all'ottimizzazione dell'uso dell'energia degli enti pubblici per conseguire benefici economici, energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e servizi.

La gestione del verde pubblico;

A.3 attività di propriety e facility management

La gestione di attività e servizi di "propriety management" e "facility management" di

immobili di proprietà degli enti locali affidati alla società nonché la valorizzazione e ottimizzazione di immobili anche conferiti in proprietà alla società per finalità riconducibili ad un pubblico interesse e non secondo criteri di un normale operatore di mercato.

A.4 La gestione di servizi di interesse generale privi di rilevanza economica.

Gestione integrata dei tributi consistente nella:

- gestione dell'anagrafe tributaria;
- servizio affissioni e gestione imposta sulla pubblicità;
- gestione entrate tributi locali, volontaria e coattiva, nonché le entrate patrimoniali e assimilate.
- l'esercizio delle funzioni affidate dagli enti locali afferenti la gestione amministrativa delle entrate

A.5 l'esercizio di funzioni amministrative affidate dagli enti soci.

B. La proprietà delle reti impianti e dotazioni patrimoniali

La Società è proprietaria di Reti, Impianti e Dotazioni (già di proprietà del C.I.S. - Azienda Speciale Consortile e/o ad esso/a eventualmente conferiti od in conferimento dai Comuni soci):

- del Ciclo Idrico Integrato,
- del GAS - "Distribuzione";
- della gestione dei rifiuti.

La società non può disporre il trasferimento della proprietà di detto patrimonio, se non in ottemperanza a disposizioni di legge, essendo costituito da beni a specifica destinazione per lo svolgimento dei Servizi Pubblici dell'Acqua (e Fognatura, Depurazione) e della Distribuzione del Gas di cui sono titolari i Comuni soci. Fatti salvi i casi di sostituzioni, ristrutturazioni, reintegrazioni e simili interventi per cespiti resisi obsoleti e salvo l'evento di devoluzione delle Immobilizzazioni stesse ai relativi Comuni soci titolari dei relativi Servizi Pubblici di cui sopra.

2. Inoltre la società è proprietaria della piscina a rilevanza sovracomunale

3. La società pone, secondo le disposizioni imperative di settore, le Reti, gli Impianti, le Dotazioni, di proprietà della Società stessa, del Ciclo Idrico Integrato, nonché quelle della Distribuzione del Gas, gli impianti e dotazioni patrimoniali per la gestione dei rifiuti, a disposizione dei Gestori ed Erogatori incaricati dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, mediante la gestione amministrativa e proprietaria delle opere stesse ai fini della messa a disposizione, in forma onerosa, ai soggetti incaricati della Gestione Industriale delle Reti, degli Impianti e delle Dotazioni per i Servizi di seguito elencati:

- a) Ciclo Integrato delle Acque (Acquedotti / Fognature / Depurazione);
- b) Gas Metano - Distribuzione;
- c) Gestione rifiuti;

In relazione a quanto indicato ai punti sub. A e B, di questo articolo, la Società potrà svolgere i servizi per i soci in "affidamento diretto" avendo la stessa tutte le previste caratteristiche necessarie per essere definita, sulla base delle decisioni assunte dai soci, Società "in house providing", e precisamente:

- a) totale Partecipazione pubblica di Enti Locali territoriali (Comuni e loro forme associative);

b) svolgimento della parte principale dei servizi nei territori dei comuni soci. Per svolgimento della parte principale si deve intendere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente o dagli enti soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

c) assoggettamento della società ad un controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

Tale qualifica di Società "in house providing" è riconosciuta dagli enti soci con l'approvazione della apposita Convenzione e con la designazione del proprio Delegato (Sindaco o suo procuratore) a far parte del costituendo apposito O.I.C. (Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo) di cui al successivo art. 30 del presente Statuto.

La Convenzione prevista dal successivo art. 30 rappresenta anche uno specifico modello organizzativo per l'esercizio del controllo congiunto fra i soci della attività che la società può svolgere anche sulla base delle previsioni di seguito elencate nonché attuazione delle buone pratiche di separazione amministrativa e funzionale fra le relative predette attività.

C. La detenzione di partecipazioni in altre società

La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale detiene le partecipazioni nelle società di servizio pubblico locale e di interesse generale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria.

La detenzione di partecipazione è finalizzata esclusivamente a garantire un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i comuni tramite la società sono portatori

D. Attività complementari e accessorie alle attività e servizi prevalenti.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

Sono complementari:

- le attività e gli interventi di studio, ricerca, sviluppo, commercializzazione, in tutte le forme, fasi e processi che, a livello intercomunale, possano far conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, in materia di servizi affidati od affidabili dagli enti soci;

- ogni attività connessa alla proprietà e alla eventuale costruzione e manutenzione straordinaria di Reti, Impianti e Dotazioni per i Servizi di cui ai commi precedenti; anche all'acquisto, alla distribuzione - alla cittadinanza -, di materiali di consumo all'uopo destinati, nonché l'installazione e la manutenzione di macchine e attrezzature

E. Attività non prevalente

La società svolge la parte principale della propria attività per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente locale controllante o dagli enti locali che esprimono un controllo congiunto fra loro e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza; la produzione ulteriore inferiore al 20% del fatturato può essere rivolta a finalità diverse a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

F. Attività escluse

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

G. Attività residuali per il raggiungimento dell'oggetto sociale

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58, e sempreché compatibili con la condizione di società in house providing:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali per obbligazioni proprie.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti che vincolano le erogazioni finanziarie degli enti pubblici locali verso le proprie società partecipate.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i..

Art. 4 DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

2. L'Assemblea, previa decisione deliberativa conforme dell'O.I.C., di cui all'art. 30 del presente Statuto, può prorogare tale durata e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento ha luogo per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare dal codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO - ORGANI

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 31.034.537,00 (trentunmilionitrentaquattromilacinquecentotrentasette virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

2. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

3. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti dovuti decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applicano le procedure di diffida e vendita delle sue quote di partecipazione e di diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto, ex art. 2466 del codice civile.

4. Inoltre, ai fini di formalizzare l'ingresso di nuovi enti soci allo scopo del graduale ampliamento del numero degli enti possibili affidanti i Servizi di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo ha il compito, almeno una volta l'anno, di convocare l'Assemblea al fine di:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di eventuali nuovi enti aspiranti soci, di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) e comma 3 del presente Statuto, che ne abbiano fatto formale richiesta;

b) deliberare, in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di cui al punto a), un aumento del capitale sociale, riservato a tali nuovi enti soci, in misura non superiore ad un importo pari al prodotto di 1 (uno) Euro per il numero di abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'ingresso dell'ente nuovo socio.

L'aumento del capitale, riservato a tali nuovi soci, e quindi senza diritto di prelazione degli altri soci, avverrà ai sensi dell'art.7, comma 3, del presente Statuto, nel rispetto della condizione indicata al comma 2 dello stesso articolo.

L'ingresso nella compagine sociale delle Unioni dei Comuni già soci può avvenire, in deroga al comma che precede, con trasferimento parziale delle quote di partecipazione degli enti soci aderenti anche all'Unione medesima.

Nel caso di ingresso nella compagine sociale di Unioni di Comuni non soci la quota di partecipazione e le modalità di ingresso sono quelle stabilite per i nuovi soci enti locali.

5. Il capitale sociale può essere comunque aumentato, al di fuori delle ipotesi indicate al comma 4 precedente, con deliberazione dell'Assemblea, successiva a decisione deliberata dall'O.I.C, di cui all'art. 30 del presente Statuto, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente Statuto.

Art. 6 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI

1. Le partecipazioni al capitale sociale devono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 7, comma 1.

2. Ogni quota di partecipazione è nominativa, indivisibile a norma di legge, ed attribuisce ai titolari uguali diritti dei soci, come disposto dall'art. 2468 del codice civile, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

3. Il diritto al rimborso, in sede di eventuale liquidazione per lo scioglimento della Società, delle quote di partecipazione, avverrà, nell'entità della singola quota del Patrimonio Netto di Liquidazione spettante a ciascun socio in relazione alla sua Quota di Partecipazione, come segue:

a) il Patrimonio immobilizzato di proprietà sociale afferente le Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, nonché le Partecipazioni nelle Società operative dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, saranno attribuiti ai singoli Comuni soci in proporzione alle quote di partecipazione sociale di ciascuno e nel seguente modo:

a1) gli Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di distribuzione interna di carattere territoriale locale del Ciclo Idrico Integrato e Gas: assegnati ad ogni singolo socio fondatore;

a2) tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, nonché le Partecipazioni finanziarie (ancora) presenti nel Bilancio della Società all'atto della cessazione dell'attività: al netto di quelle devolute ovvero in corso di devoluzione ai Comuni Soci per indirizzi A.T.O. Idrico e Consorzio di Funzioni Ambientale: ripartiti mediante monetizzazione degli stessi ed attribuiti in funzione di detta percentuale partecipativa assegnata al singolo socio fondatore;

b) il Patrimonio di proprietà sociale afferente altri Cespiti immobiliari e mobiliari, costituiti da Terreni, Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili attività

strumentali per la Società: diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni di cui alla precedente lettera "a" - quali, a titolo esemplificativo: Sede sociale, Piscina, Percorsi ciclopedonali, altre Costruzioni affini di scopo ludico - sportivo - culturale naturalistico, Impianti pubblicitari, etc. - sarà attribuito ai soci, entro il Valore Netto di Liquidazione sociale, naturalmente monetizzato, in misura proporzionale al valore della quota societaria di partecipazione dei soci fondatori;

c) le quote di partecipazione sociale - di cui ai commi 4 e 5 dell'art.5 saranno attribuite a tutti i Soci, già conferenti in denaro del Capitale sociale (€ 1 pro abitante), in misura proporzionale al valore da Bilancio di Liquidazione della quota patrimoniale in denaro di partecipazione versata.

4. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una quota societaria; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, ancorché col soggetto assente dalla seduta o dissenziente. I soci fondatori sono gli enti locali che erano presenti nella previgente Azienda Consortile al momento della trasformazione in società.

5. Il diritto di voto permane in capo al socio anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle quote.

6. In sede di aumento del capitale sociale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente Statuto, ai soci spetta il diritto alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione, in proporzione alla misura della quota di partecipazione detenuta, rilevabile dall'iscrizione nel Libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede d'aumento di capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società a ciascun socio recante l'avviso d'offerta di opzione delle nuove quote.

8. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede d'aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote eventualmente non optate dagli altri soci, a meno che la decisione assembleare di aumento di capitale non lo escluda.

9. Se l'aumento del capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'Organo Amministrativo può eseguirne il collocamento presso Comuni terzi estranei alla compagine sociale, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 del presente Statuto e a meno che la decisione assembleare di aumento del capitale sociale non lo escluda.

10. Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale deliberato non venga sottoscritto per intero dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote rimaste inoptate, e nemmeno sia collocabile presso i Comuni terzi, ai sensi del comma precedente, il capitale verrà aumentato in entità limitata, ossia in misura pari alle quote di partecipazione sottoscritte, anche se di importo inferiore all'ammontare nominale oggetto di delibera assembleare di aumento.

11. Quando, eventualmente, l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata dall'Assemblea con la

maggioranza di cui all'art. 2441, quarto comma, del codice civile. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso dalla Società a norma dell'art. 2473 del codice civile.

Art. 7 PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETÀ'

1. Quali nuovi soci possono partecipare alla Società, che deve rimanere interamente pubblica, Comuni e altri soggetti pubblici Enti Locali. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Unioni Montane, Unioni di Comuni, et cetera:

a) mediante affidamento diretto alla Società - in "house providing" -, di prestazioni di servizi e/o attività;

b) mediante conferimento di beni, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali allo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto del regime giuridico vigente per il trasferimento e la proprietà dei beni pubblici.

2. La partecipazione totalitaria dei Comuni soci è obbligatoria per la "CIS S.R.L." quale Società "in house providing", cioè composta dalle Amministrazioni Civiche affidanti Prestazioni di Servizi che soggiace al cd. "controllo analogo" dei Comuni soci a mezzo dell'O.I.C. come previsto dall'art. 30 del presente Statuto. Conseguentemente e, comunque, in ogni caso, i Comuni e gli altri soggetti pubblici Enti Locali o loro forme associative, di cui al comma 1, nel loro insieme non potranno mai essere titolari del capitale sociale in misura inferiore al 100% (cento per cento).

3. L'ammissione di nuovi Soci enti pubblici è comunque subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea dei soci presa con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C., ex art.30 del presente Statuto. Il gradimento dell'Assemblea dei soci non è richiesto qualora il nuovo socio sia un'Unione di Comuni già soci della società.

Art. 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: INCEDIBILITÀ'

1. In deroga all'art. 2469 codice civile, comma 1, le quote di partecipazione dei Comuni soci nella Società, considerato lo stato di "CIS S.R.L." di "Società in house providing" dei Comuni ad affidamento diretto di servizi, nonché in relazione alla proprietà in capo alla società di reti, impianti e dotazioni patrimoniali del demanio comunale o indisponibile, in quanto beni asserviti all'esercizio di servizi pubblici, NON sono cedibili, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 per la trasferibilità delle quote di partecipazione alle Unione dei Comuni già soci.

Art. 9 DIRITTO DI RECESSO

I° Recesso di diritto

1. Ai sensi dell'art. 2473 del codice civile: hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione o la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede sociale all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 del presente Statuto;

g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

h) l'aumento di capitale sociale, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.5, mediante l'offerta di quote di nuova emissione a enti pubblici terzi, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito all'art.7, commi 1 e 2, del presente Statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di cui al I comma sulla quale è stato dissenziente e che è causa del suo intento di recesso, o, se non prevista l'iscrizione dalla trascrizione nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee (o in quello delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione assembleare o dell'Organo amministrativo, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le delibere consiliari o i fatti occorsi che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione o da quella in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del Socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento;

c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso vuole essere esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

5. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dal suo esercizio, la Società:

a) revoca la delibera che ha originato il disaccordo e legittimato il recesso;

b) delibera il proprio scioglimento.

II ° Recesso volontario al di fuori dei casi di cui all'art. 2473 del codice civile

6. E' previsto per i soci, specie per la inalienabilità delle quote societarie di cui al precedente art.8, nonché in caso di revoca dei servizi affidati alla società da parte del Comune la possibilità di chiedere l'autorizzazione all'Assemblea di consenso al Recesso volontario, che comunque dovrà essere motivato.

7. L'accettazione del Recesso volontario è deliberata dall'Assemblea con i voti favorevoli dei 4/5 (quattro quinti) dell'intero capitale Sociale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C, di cui all'art. 30 dello Statuto.

8. Al Comune recedente così assentito spetteranno i Beni o il controvalore monetario di cui ai successivi commi del presente articolo, costituenti all'uopo le componenti del valore effettivo della partecipazione sociale.

9. Se a recedere sono i Comuni Soci di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 7, titolari dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, del Ciclo Idrico Integrato, oltre che del Gas e dell'Energia Elettrica, il Recesso avverrà con le modalità sotto specificate:

a) assegnazione gratuita in natura delle eventuali Reti e degli Impianti di Distribuzione locali, esistenti nel territorio comunale, purché al tempo costruiti o fatti costruire direttamente a suo carico dal Comune Socio recedente o dal precedente Consorzio Azienda Speciale C.I.S., ma con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo (Conferiti in natura allo stesso” C.I.S.):

b) assegnazione in natura al Comune socio recedente, previo rimborso alla Società del valore residuo industriale degli Impianti medesimi, tenuto conto di eventuali loro intervenute rivalutazioni e con detrazioni della pro-quota dei Valori stessi di sua spettanza partecipativa, delle Reti e degli Impianti di Distribuzione locali esistenti nel territorio del Comune stesso: se costruiti dal precedente Consorzio Azienda Speciale C.I.S., o dalla succeduta Società, ma con suoi propri finanziamenti;

c) nessuna assegnazione verrà fatta a favore del socio Comune recedente, né in natura, né con monetizzazione alcuna, per quanto attiene le Reti e gli Impianti di Adduzione, Trasporto, Ricezione, Trasformazione, Riduzione di pressione, Accumulo che, centralizzati, servono più Comuni anche se esistenti nel suo territorio;

d) parimenti nessuna assegnazione avrà luogo al Comune recedente riguardo ai Beni Patrimoniali generici e comuni: Immobili sociali e Beni Mobili iscritti al P.R.A., di cui alla lettera “b” del terzo comma dell’art. 6, costituiti, esemplificativamente, da: “Terreni, Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili attività strumentali: diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni”.

10. I Soci Comuni “fondatori” del C.I.S. hanno altresì diritto al rimborso della quota parte di spettanza societaria del valore delle Partecipazioni iscritte nella Contabilità della Società alla data dell’esercizio del recesso, in proporzione al proprio valore della quota di partecipazione al capitale sociale.

11. Agli enti diversi dai soci fondatori che hanno sottoscritto le quote di partecipazione in denaro, ovvero che le hanno acquistate, ove consentito dal presente statuto, in caso di recesso, sarà rimborsata unicamente la quota di partecipazione versata in contanti e/o pari al valore nominale in caso di acquisto, al momento del loro ingresso in Società.

Art. 10 FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. I soci detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale Sociale, e che siano iscritti nell’apposito Libro Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere non proporzionali alle quote detenute da ciascun Socio e si intendono non onerosi, salvo patto contrario espresso. In questo caso si applicherà il tasso d’interesse legale. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l’art. 2467 del codice civile.

Art. 11 TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito con deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 3, del presente Statuto, previa decisione deliberativa dell’ O.I.C., di cui all’art. 30 dello Statuto.

2. I titoli di debito potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l’art.2483, comma 2, del codice civile.

3. La deliberazione di emissione di titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori della Società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della Società, in conformità a quanto previsto dall'art.2483, comma 3, del codice civile.

4. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della Società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

O se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 12 ORGANI DELLA SOCIETÀ'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 DECISIONE DEI SOCI – COMPETENZE

0. Per tutte le materie di amministrazione straordinaria e per tutti gli argomenti decisionali qualificanti della Società "in house providing" contraddistinti nel testo anche con la sigla "O.I.C." (Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo) è obbligatorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che siano assunte previe deliberazioni apposite, da parte dell'O.I.C e dell'O.I.C.-Tributi, assentive della successiva formale deliberazione dell'Organo sociale preposto per legge.

Perciò, le proposte assunte dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse all'O.I.C. e l'O.I.C, di conseguenza, si impegna, onde non rallentare l'azione operativa della Società, a deliberare in merito entro i 30 (trenta) giorni solari successivi dalla stessa data di ricevimento, non prorogabili.

Se entro un mese dalla data di arrivo l'O.I.C. non vi provvede, l'atto propositivo del Consiglio di Amministrazione si dà per approvato, salvo per le deliberazioni concernenti il bilancio annuale di esercizio: per cui può essere portato agli Organi competenti per la formale approvazione finale.

1. L'Assemblea, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2479, comma 2, del codice civile:

a) delibera gli atti di straordinaria amministrazione ("O.I.C." - da A1 ad A5 dell'art. 16 della Convenzione);

b) approva il Bilancio consuntivo di esercizio ("O.I.C.") ed il Riparto per la distribuzione degli Utili;

c) delibera la nomina (o la revoca) degli Amministratori, a seguito di designazione a fermo ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, ovvero di indirizzo di revoca da parte dell'O.I.C, che ne stabilisce le relative attribuzioni dei poteri.

L'Assemblea può individuare fra di essi, se non disposto addirittura con la delibera di designazione degli Amministratori da parte dell'O.I.C: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'eventuale Consigliere delegato, quest'ultimo a meno che non sia nominato in alternativa il Direttore generale;

d) formalizza la nomina, come sopra designati previamente dall'O.I.C, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri Sindaci effettivi, nonché supplenti; ovvero del Revisore unico, nonché, quando previsto, il soggetto al quale sia demandato il Controllo contabile, qualora questo non sia esercitato dal Collegio Sindacale o dal Revisore unico;

e) determina il compenso dell'Organo amministrativo e dei Sindaci ovvero del Revisore unico, o dell'eventuale diverso soggetto a cui è delegato invece il Controllo contabile;

f) delibera, su impulso dell'O.I.C, sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera le modificazioni dello Statuto ("O.I.C.");

i) assume la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ("O.I.C.");

j) delibera, su impulso dell'O.I.C, la messa in Liquidazione della Società, con la nomina e la fissazione dei poteri dei Liquidatori e la fissazione dei criteri di svolgimento (tempi e modi) della liquidazione stessa, nonché la loro eventuale sostituzione;

k) approva gli indirizzi in ordine alle attività della società che generano ricavi;

l) delibera circa gli acquisti e le cessioni di beni immobili e mobili di importo superiore al 10% (dieci per cento) per i primi e del 50% (cinquanta per cento) per i secondi del Patrimonio Netto come da ultimo Bilancio approvato ("O.I.C.");

m) delibera sull'acquisizione di Partecipazioni - ovvero la cessione - di altre Società od Enti e la costituzione di Società nei limiti e vincoli di legge ("O.I.C.");

n) è competente per ogni operazione societaria, non compresa in altre lettere del presente articolo, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, ovvero alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario ("O.I.C.");

o) delibera su ogni altra materia ed oggetto alla stessa riservata dalla legge (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C.");

p) formalizza, con presa d'atto, la nomina dell'eventuale Direttore generale designato - su proposta del C.d.A. - da parte dell'O.I.C.; detta presa d'atto può essere delegata al Consiglio di Amministrazione;

q) nel caso di non individuazione e nomina in sede di elezione del Consiglio di Amministrazione:

formalizza, con presa d'atto, ove non demandi espressamente tale compito al Consiglio stesso, la nomina dell'eventuale Amministratore delegato, alternativo al Direttore Generale, con previa individuazione da parte dell'O.I.C. fra i componenti del Consiglio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Oltre le materie di cui sopra, sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

a) le decisioni sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C.");

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione assembleare (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C").

3. Deve essere autorizzato da decisione deliberativa dei soci, ai sensi dell'art.2465, comma 2, del codice civile, l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, degli altri soci e degli amministratori, nei primi due anni dalla iscrizione della Società.

4. Come previsto nella Convenzione sottoscritta ex art. 30/267 fra i soci, per le materie ivi indicate per quanto afferenti la gestione dei tributi, l'O.I.C. si esprime dopo avere acquisito il parere favorevole dell'O.I.C. – Tributi.

L'OIC (Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo) non è organo della società

Art. 14 DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.2479-bis del codice civile, salvo quanto disposto nel presente Statuto. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio) della seduta di cui all'art. 15 del presente Statuto, e trascritte in apposito libro; il Notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea nei casi stabiliti dalla legge.

3. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti (o di eventuali formali delegati) e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato;

c) il testo delle deliberazioni adottate;

d) le modalità e il risultato delle votazioni

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti ai vari punti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli eventuali obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro delle Decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

6. Per gli argomenti contrassegnati con la sigla: “O.I.C.”, che sta per: controllo comunale a mezzo dell’Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, fra quelli elencati all’art.13.1 del presente Statuto e sempre per i temi di amministrazione straordinaria, l’Assemblea è convocata per essere svolta entro 45 (quarantacinque) giorni solari da quello di conoscenza della intervenuta decisione dell’O.I.C, oppure di decorrenza dei 30 (trenta) giorni solari a disposizione dell’O.I.C. stesso per l’assunzione della decisione obbligatoria di cui all’art. 13 del presente Statuto.

Per le lettere “c”, “d”, “p”, “q”, le nomine sono di competenza delle Amministrazioni comunali socie, che vi provvedono tramite l’O.I.C. ove vengono individuate le designazioni che verranno portate in assemblea dei soci.

7. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio, anziché entro il più breve ordinario termine legale di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, entro il termine differito di un massimo di 180 (centottanta) giorni solari, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile - come da art. 27 -, ciò a causa delle speciali regole del “controllo analogo” dei Comuni soci per le Società “in house providing” - a cura dell’O.I.C., come meglio descritto all’art. 30 del presente Statuto.

Art. 15 PRESIDENZA, SEGRETERIA E REGOLAMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

1. Le sedute assembleari sono presiedute dal Presidente dell’Organo Amministrativo.

In sua assenza: dal Vice Presidente, ovvero - se pur’esso indisponibile - l’Assemblea è presieduta da persona appositamente all’uopo designata di volta in volta dai soci.

2. Un dipendente della Società funge da segretario dell’Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un Notaio ai sensi di legge.

3. L’Assemblea può dotarsi di apposito Regolamento di funzionamento.

Art. 16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con apposito proprio “ordine del giorno”.

2. L’Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile, purché essi indichino le materie da trattare.

3. La convocazione dell’Assemblea è di norma presso la sede sociale: essa può essere convocata in altro luogo, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Ancona e facilmente raggiungibile, fermo restando quanto al successivo comma 9.

4. La convocazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avviene almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante la trasmissione ai Soci dell’avviso a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Essa potrà essere fatta anche mediante forme diverse dalla raccomandata, quali fax, posta elettronica o altri mezzi analoghi, purché la comunicazione sia ricevuta dagli interessati nel termine di 5 (cinque) giorni prima della seduta. Tali differenti sistemi di convocazione potranno essere adottati nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso di idonei mezzi recettori del messaggio e purché i relativi specifici indirizzi siano riportati nel Libro Soci.

5. L’avviso di convocazione, fermo restando quanto al successivo comma 9, deve

contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, una seconda convocazione, qualora con la prima non si sia legalmente costituita l'Assemblea.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale sociale, e gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio sindacale in carica siano presenti o comunque risultino informati degli argomenti in trattazione.

Tuttavia, in tale ipotesi di Assemblea "totalitaria", ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli oggetti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Ai fini della adunanza "totalitaria" dell'Assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che peraltro essi erano stati regolarmente informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

9. L'Assemblea può anche essere svolta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito a colui che presiede l'Assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia permesso al soggetto verbalizzante di cui all'art.15 di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia reso possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi peraltro ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il soggetto Presidente dell'Assemblea e quello verbalizzante di cui all'art.15 del presente Statuto.

Art. 17 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti a tale titolo nel Registro delle Imprese e nel libro Soci, tenuto volontariamente dalla società, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di difformità fra le annotazioni dei soci risultanti dal Registro delle Imprese rispetto quelle risultanti dal libro dei soci, prevarranno quelle del Registro delle Imprese.

2. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione di cui è titolare l'ente socio stesso.

3. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica.

4. Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del codice civile.

5. Spetta a colui che presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in

generale, il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni di quest'ultima.

6. Gli Amministratori, i componenti del Collegio sindacale ed il Direttore generale, se nominato, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Il Presidente della seduta può ammettere alla riunione dipendenti della Società o consulenti esterni, al mero fine di fornire specifiche notizie ai soci.

Art. 18 ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. Peraltro, l'Assemblea delibera, invece, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le seguenti tipologie di decisione:

- inerenti le modificazioni dello Statuto;
- relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- richieste all'Assemblea dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

3. Inoltre, la fusione e la scissione della Società, l'emissione di titoli di debito, nonché l'ammissione di nuovi soci e l'eventuale loro recesso volontario, sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fatto salve le deliberazioni per l'ingresso dei nuovi soci come previsto dall'art. 5.

4. L'Assemblea delibera in seconda convocazione:

- a) a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in Assemblea: per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 3.

5. Il voto dei soci astenuti partecipa alla formazione del quorum costitutivo e non partecipa alla formazione del quorum deliberativo.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo tre e massimo cinque componenti. L'Assemblea dei soci, determina la forma dell'organo amministrativo ed in caso di Consiglio, il numero dei componenti, previa deliberazione al riguardo da parte dell'O.I.C. e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

2. Gli Amministratori della Società durano in carica per cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e restano nell'ufficio, in "*prorogatio*", sino alla loro

sostituzione. Si applica in ogni caso il D.L. 16/04/1994 n. 293 convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444.

3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore o di Direttore generale, se nominato, e di cui al successivo art. 24, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e in particolare dall'art.2382 del codice civile, nonché dagli artt. 58, 59, 63 e 64 D.Lgs. 267/2000. Si applica il D.Lgs 39/2012.

4. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza dall'ufficio.

6. Il Compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle disposizioni di legge per le società a controllo pubblico.

In caso di organo amministrativo in forma collegiale (Consiglio di Amministrazione) deve essere rispettata nelle nomine la quota di almeno 1/3 a favore del genere meno rappresentato.

Art. 20 NOMINE, SOSTITUZIONI E REVOCHE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio, sono eletti dall'Assemblea.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore per un qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che - previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30, dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica, od alla nomina di altro Amministratore; sia in caso di conferma, sia di nomina di altro soggetto, la durata in carica di questi è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.

3. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea: la quale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.30, provvede al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso d'inerzia dei restanti Amministratori, il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea per il rinnovo.

4. Al fine del rinnovo ordinario dell'Organo amministrativo, l'Assemblea deve essere

convocata non meno di 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede Assembleare.

Art. 21 AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione, al suo interno, può vedere designato con delibera dell'O.I.C. di cui al successivo art. 30, un Amministratore Delegato, oltre al Presidente, ove la delega sia previamente autorizzata dall'assemblea, con poteri e determinazione dei compensi da parte dell'Organo stesso. In questo caso non è previsto l'alternativo ufficio del Direttore generale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra i dipendenti della Società un Segretario del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il segretario è designato per quella seduta da chi presiede l'adunanza.

3. L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Art. 22 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della Provincia di Ancona, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante telegramma, fax o posta elettronica, al recapito indicato per iscritto dal Consigliere all'accettazione della nomina, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da recapitare a ciascun Consigliere, ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata non meno di 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale siano presenti o, comunque, risultino essere stati informati della riunione.

Fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione, con rinvio al successivo Consiglio, degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

6. Ai fini della validità della adunanza “totalitaria” di cui al precedente comma occorre che i membri del Collegio Sindacale assenti dall’adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi erano stati regolarmente informati della riunione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai membri del Collegio Sindacale che sono risultati assenti dalla seduta.

7. Se nominato, alle adunanze partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8. Ogni Consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare in Consiglio da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

9. In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d’età.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

11. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l’adunanza e dal Segretario.

12. Il verbale deve indicare:

a) la data dell’adunanza;

b) (anche in allegato), l’identità dei presenti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire (anche per allegato) l’identificazione dei favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti;

d) il deliberato della seduta;

e) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

13. Ove prescritto per legge ovvero ritenuto opportuno dal Presidente dell’Organo Amministrativo, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall’Organo stesso.

14. Il Consiglio può approvare un regolamento per il suo funzionamento.

15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno, per quanto possibile, le medesime modalità previste per le Assemblee dal precedente art.16, comma 9.

Art. 23 POTERI E RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservate all’Assemblea e tenendo conto di quanto al successivo art. 24 del presente statuto.

In ogni caso è garantito il preventivo (e consuntivo) “controllo analogo” da esplicitarsi dall’O.I.C. di cui all’art. 30 dello Statuto.

2. Per i casi (Nomine, atti di Amministrazione straordinaria, Decisioni ordinarie ma di particolare rilievo) previsti dallo Statuto, è compito del Consiglio di Amministrazione proporre all’O.I.C. e, conseguentemente, all’Assemblea dei soci i provvedimenti e le determinazioni da assumere ed alle quali esso è poi tenuto ad attenersi.

In particolare, competono al Consiglio di Amministrazione, previa proposta all’Organo Intercomunale di Coordinamento, ex art. 30 dello Statuto, le materie di cui alle seguenti determinazioni programmatiche e di pianificazione:

a) il Piano Programma o Piano Industriale (“O.I.C.”);

b) il Piano pluriennale degli Investimenti e delle relative Fonti di finanziamento (“O.I.C.”);

c) le Relazioni programmatiche: pluriennale e annuale (“O.I.C.”);

d) l’annuale Budget di esercizio e degli Investimenti, nonché il relativo Organigramma prospettico (“O.I.C”).

e) all’Organo amministrativo viene attribuito il potere di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative secondo la procedura prevista dall’art. 2436 del codice civile

3. In conformità agli indirizzi dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione predispone gli eventuali opportuni strumenti per l’informazione ai Comuni soci e alla loro utenza/cittadinanza; cura, nelle forme più convenienti, l’accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate e sul livello di gradimento delle stesse.

4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente dal Consiglio stesso. All’Amministratore Delegato, ove nominato, compete inoltre la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui conferiti.

5. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizio di revocazione e cassazione, nonché la nomina di avvocati e procuratori ad hoc: spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

6. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

7. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico tutte le disposizioni del presente statuto riferite ai compiti e ai poteri del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell’Amministratore Delegato, debbono riferirsi all’Amministratore Unico.

Art. 24 DIRETTORE GENERALE (ED ALTRI RAPPRESENTANTI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non è stato nominato l’Amministratore Delegato ai sensi dell’art. 21, comma 1, può proporre all’Assemblea - designandolo -, previa delibera dell’O.I.C, di:

a) nominare un Direttore in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche e/o tecniche, o di provate competenze professionali e delle necessarie capacità tecniche e manageriali nelle attività che costituiscono l’oggetto sociale;

b) conferire al Direttore, se nominato, mandato non superiore a cinque anni rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società;

c) fissare le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore, mediante procura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) fissare le modalità di sostituzione del Direttore in caso di assenza, impedimento del medesimo o di vacanza del posto;

e) definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto col Direttore.

2. Il Direttore, se nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservate ad altri organi della Società dalla Legge o dallo Statuto, ed in particolare:

- a) formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dello stesso;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio;
 - c) preside le commissioni di gara;
 - d) nei casi e/o entro i limiti quantitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:
 - dispone di rappresentanza esterna e potere di firma;
 - ordina gli acquisti ed i lavori “in economia” e le spese per il normale funzionamento della Società;
 - stipula contratti e sottoscrive corrispondenza ed atti;
 - può stare in giudizio per le materie appena qui indicate;
 - e) dirige il personale della Società coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro; assegna i carichi di lavoro; adotta provvedimenti di miglioramento di produttività, efficacia, efficienza; assume i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione, formula proposte al Consiglio di Amministrazione relativamente agli altri provvedimenti;
3. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono altresì essere conferiti con procura speciale del Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce altresì la remunerazione ed i termini della stessa, ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.
4. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. L'Assemblea, in via formale, previa espressione dell'O.I.C. di cui all'art.30, nomina l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che può essere monocratico o collegiale nel qual caso nomina altresì il Presidente.

Qualora si opti per l'organo in forma collegiale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti anche all'Elenco dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Giustizia.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di 1/3 del genere meno rappresentato.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. Al Collegio sindacale si applicano le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai Sindaci, anche prescindendo dalle

Tariffe Professionali.

6. Le funzioni, i doveri e le responsabilità dell'Organo di controllo sono quelle stabilite dalla Legge.

7. I Sindaci Effettivi devono partecipare alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione. In caso di assenza ingiustificata, nell'arco di un anno, per più di una Assemblea, per più di tre Consigli di Amministrazione, escluse/i quelle/i totalitarie/i, o per più di due riunioni periodiche del Collegio sindacale, sarà disposta la revoca dall'incarico da parte dell'Assemblea.

8. Il Collegio sindacale viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

9. Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

10. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o altresì può essere affidata all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c..

Per il funzionamento dell'organo di revisione i requisiti, e ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 26 CONTROLLO INTERNO

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, come previsto per legge.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione. La relazione sul governo societario può costituire un atto autonomo da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio oppure può essere parte della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 27 ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile, il Bilancio, redatto secondo i criteri di legge, si compone di: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. Il Bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

3. L'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio d'esercizio.

4. Il Bilancio delle Società “in house providing” dei Comuni deve essere approvato, oltre che civilisticamente dall’Assemblea, anche amministrativamente - ai fini del “controllo analogo” - dagli Enti Locali soci, a mezzo di Delibera dell’Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo; il termine civilistico ordinario dei 120 (centoventi) giorni per la Deliberazione assembleare dell’approvazione del Bilancio è per la Società sistematicamente differito a quello massimo dei 180 (centottanta) giorni solari dalla chiusura sociale annuale. Ciò a causa della particolare configurazione delle Società “in house providing”, ovvero soggetti di “delegazione interorganica” dei Comuni soci per l’espletamento in affidamento diretto di servizi pubblici e servizi di interesse generale.

5. Entro il termine tassativo del quindicesimo giorno successivo a quello della Delibera di proposta dell’Organo amministrativo sul progetto di Bilancio (e proposta Riparto Utili), questi deve trasmettere, tramite il Comitato Tecnico di Controllo di cui all’art. 30 - se nominato -, lo schema di Bilancio di esercizio, completo di nota integrativa e di relazione della gestione [oltreché al Collegio Sindacale, ovvero al Revisore Contabile per la Relazione annuale di rito, da inviare tempestivamente all’O.I.C. appena emessa] al Presidente dell’Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo di cui al successivo art. 30 per la deliberazione di approvazione “amministrativa” del Bilancio di esercizio da parte dell’O.I.C..

L’Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo - con il supporto del C.T.C., se nominato - deve attivarsi affinché la propria deliberazione per l’approvazione dello schema di Bilancio di esercizio sia assunta entro il termine tassativo dei 30 (trenta) giorni solari successivi alla data della trasmissione dalla Società, all’O.I.C, per consentire (al C.d.A.) la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea societaria per la formale approvazione civilistica del Bilancio di esercizio entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni massimi previsti dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile.

6. La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi rispetto a quelle attività che sono svolte per la produzione della quota di fatturato non superiore al 19% a favore di altri soggetti affidanti.

Art. 28 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L’utile netto di Bilancio è ripartito dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.27, come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla Riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva si è ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della medesima;

b) la rimanente parte viene destinata secondo le determinazioni assembleari.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro i termini iniziale e finale di incasso dai soci che verranno annualmente fissati da quest’ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ’

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Le decisioni di messa in Liquidazione della Società per scioglimento e di nomina dei

Liquidatori, dei loro poteri (modi e tempi) e dell'eventuale loro sostituzione, sono assunte, eventualmente su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30.

3. Ai fini della Liquidazione, come previsto al comma 3 dell'art. 6, lettera "a", il Patrimonio immobilizzato di proprietà sociale afferente le Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, sarà attribuito, nell'ambito della quota del Netto della liquidazione sociale spettante a ciascun Comune socio in base alle percentuali di partecipazione, ai soli singoli Comuni soci "fondatori" del C.I.S. nel seguente modo:

a) gli Impianti (R.I.D.) di distribuzione interna di carattere territoriale locale del Ciclo Idrico Integrato e Gas: assegnati ad ogni singolo Comune socio (con eventuali compensazioni monetarie);

b) tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico Integrato e del Gas: liquidati, previa monetizzazione degli stessi e con eventuale conguaglio monetario, ai soci "fondatori" stessi.

TITOLO VIII

Art. 30 NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI SULLA SOCIETÀ "IN HOUSE"

1. Ai fini dell'espletamento del "controllo analogo" degli enti soci, quale previsto per le Società "in house providing" - in virtù di Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 fra gli stessi -, è costituito un Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.), ai fini di provvedere a tutte le deliberazioni ed alle approvazioni preliminari/consuntive delle delibere degli Organi sociali (Assemblea o Consiglio di Amministrazione) ad essi deputati dal codice civile e dal presente Statuto, per tutte le specie di decisioni societarie, nonché a tutte le verifiche e controlli propri del Consiglio di Amministrazione. L'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo - O.I.C. - è composto dal Sindaco, o da un Suo apposito delegato, o rappresentante di ciascun ente Socio della Società "in house providing".

Esso si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del membro O.I.C. a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui si doterà.

Le modalità di funzionamento dell'OIC sono stabilite dalla Convenzione ex art. 30/267 sottoscritta fra tutti gli enti soci.

Nel caso in cui alla Convenzione partecipino le Unioni dei comuni, queste intervengono alle decisioni dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo in luogo dei comuni loro aderenti ed in rappresentanza degli stessi per quanto attiene le materie strettamente connesse alla conduzione dei singoli servizi come previsto nella Convenzione medesima. Alle Unioni dei comuni spettano tanti voti quanto sono i comuni che aderiscono alla Convenzione.

2. A tale O.I.C. sono sottoposte, per l'espletamento delle sue competenze di "controllo analogo", gli argomenti o materie espressamente previste nella Convenzione, su cui comunque rimangono ferme le competenze degli Organi sociali, come da codice civile e da Statuto.

3. Ai fini della pratica effettuazione dei detti "controlli analoghi", l'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo potrà costituire, come sua emanazione strumentale e di collegamento con gli Organi della Società "in house providing", un apposito Comitato

Tecnico di Controllo (C.T.C.), previa approvazione di uno specifico apposito Regolamento: che ne determini modalità e funzionamento. Ove costituito, il C.T.C, comunque avrà le seguenti caratteristiche: sarà composto da tre Funzionari/Dipendenti comunali di massimo grado e resterà in carica per tutta la durata di ogni ciclo amministrativo della maggioranza degli enti soci.

4. Ai fini di dare concreta attuazione alla separazione funzionale per la gestione integrata dei tributi, è prevista la costituzione di O.I.C. – Tributi, al quale parteciperanno i soggetti in rappresentanza degli enti soci, secondo quanto previsto nella Convenzione.

L' O.I.C. – Tributi è composto dal Sindaco, o da suo delegato, di ciascun comune socio della società affidante il servizio della gestione tributi o segmenti di questo.

L'O.I.C. – tributi si esprime, sulle materie riguardanti i tributi come previsto nella Convenzione, con parere necessario per la formazione della volontà in seno all'O.I.C. Potrà essere istituito anche un C.T.C. Tributi, previa approvazione di specifico regolamento che sarà composto, secondo le regole previste ai commi precedenti, da personale tecnico dei comuni affidanti i servizi afferenti la gestione integrata dei tributi.

5. La partecipazione all'O.I.C. e al C.T.C. è gratuita e non può dare luogo ad alcuna remunerazione e/o rimborso di spese.

6. Ai fini della corretta verifica delle condizioni dell'in house providing la società informa la propria gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le titolarità, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo attraverso:

a) risorse umane proprie, anche, e non solo, con riferimento a quanto attiene: indirizzo, direzione, amministrazione e controllo degli svolgimenti operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività di cui ai precedenti commi, ma pure alle altre attività di staff societario, oltreché dal profilo operativo dell'in house providing";

b) appalti, affidamenti, convenzioni, ogni altra modalità di rapporto contrattuale con soggetti esterni coerente con le relative norme di legge, in riferimento agli svolgimenti operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività, purché entro i limiti normativi che li riguardano.

Art. 31 SEPARAZIONE CONTABILE E FUNZIONALE DELLE DIVERSE ATTIVITÀ E SERVIZI OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Ai fini di mantenere una adeguata trasparenza dei risultati economici dei singoli servizi nonché una adeguata separatezza fra gli ambiti decisionali, per favorire corrette pratiche di conduzione dei risultati economici separati per servizi/attività che consentano di mantenere una gestione unitaria all'interno della medesima società come richiedono le disposizioni di legge in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, viene previsto che:

- sia istituito un sistema organico di tenuta della contabilità e dei risultati economici separati per servizi e attività svolte come di seguito indicato:

Servizi e attività in contabilità e risultati separati:

A.1 la gestione di servizi di interesse generale a rilevanza economica a fruizione generalizzata dei cittadini

A.2 la gestione dei servizi di interesse generale a tutela del territorio

A.3 Attività di proprietà e facility management

A.4 La gestione di servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (gestione

integrata dei tributi)

A.5 l'esercizio di funzioni amministrative affidate dagli enti soci

B. La proprietà delle reti impianti e dotazioni patrimoniali

C. La detenzione di partecipazioni in altre società.

Apposita sezione della nota integrativa porterà i risultati economici finali, come sopra determinati per servizi o attività.

- gli enti soci prevedano nella convenzione che sottoscriveranno fra loro ai sensi dell'art. 30/267:
 - o l'O.I.C. composto come previsto dall'art. 30 del presente statuto che ha competenza generale sulle decisioni strategiche e più importanti della società al fine dell'espressione concreta del controllo analogo congiunto fra i soci. E' prevista anche la possibile istituzione di un C.T.C., quale emanazione dell'O.I.C e composto da tre funzionari/ dipendenti degli enti locali – soci
 - o l'O.I.C. – tributi composto come previsto dall'art. 30 del presente statuto che ha competenza specifica sulle decisioni strategiche e più importanti della gestione del servizio integrato dei tributi al fine dell'espressione concreta del controllo analogo congiunto unicamente fra i soci che hanno affidato alla società servizi o attività afferenti i tributi. E' prevista anche la possibile istituzione di un C.T.C., specifico per i tributi ("C.T.C. – tributi) quale emanazione dell'O.I.C - Tributi e composto da tre funzionari/ dipendenti degli enti locali – soci che hanno affidato i servizi o le attività afferenti i tributi alla società.

TITOLO IX

Art. 32 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.